

Testo originale

Accordo

**tra la Svizzera e l'Italia
relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed
alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine**

Concluso il 3 ottobre 1974

Approvato dall'Assemblea federale il 24 ottobre 1978¹

Entrato in vigore con scambio di note il 27 marzo 1979

Il Consiglio federale svizzero

ed

il Governo della Repubblica italiana,

desiderosi di eliminare le doppie imposizioni che possono risultare per i lavoratori frontalieri dall'applicazione delle legislazioni fiscali dei due Paesi in materia di imposte sul reddito;

considerando che un numero elevato di lavoratori frontalieri residenti in Italia esercita un'attività dipendente in Svizzera;

tenendo conto delle spese per opere e servizi pubblici che alcuni Comuni italiani di confine sostengono a causa dei loro residenti che lavorano come frontalieri nei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese;

considerando l'importante contributo che i frontalieri italiani forniscono, a diversi livelli all'economia dei Cantoni nei quali essi lavorano;

considerando l'opportunità che la Confederazione Svizzera ed i Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, in uno spirito di cooperazione economica e sociale, versino una compensazione finanziaria adeguata ai Comuni italiani in questione;

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

I salari, gli stipendi e gli altri elementi facenti parte della remunerazione che un lavoratore frontaliero riceve in corrispettivo di una attività dipendente sono imponibili soltanto nello Stato in cui tale attività è svolta.

Art. 2

Ognuno dei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese verserà ogni anno a beneficio dei Comuni italiani di confine una parte del gettito fiscale proveniente dalla imposizione – a livello federale, cantonale e comunale – delle remunerazioni

RU 1979 457; FF 1975 II 329

¹ RU 1979 456

dei frontalieri italiani, come compensazione finanziaria delle spese sostenute dai Comuni italiani a causa dei frontalieri che risiedono sul loro territorio ed esercitano un'attività dipendente sul territorio di uno dei detti Cantoni.

La compensazione finanziaria di ognuno dei tre Cantoni è pari, rispettivamente, al 20 % per il 1974, al 30 % per il 1975 ed al 40 % per gli anni successivi, dell'ammontare lordo delle imposte sulle remunerazioni, pagate durante l'anno solare dai frontalieri italiani.

Art. 3

La compensazione finanziaria è effettuata in franchi svizzeri mediante un versamento unico nel corso del primo semestre dell'anno successivo a quello cui la compensazione finanziaria si riferisce, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 2.

Art. 4

La compensazione finanziaria sarà versata dagli organi finanziari dei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, attraverso i normali canali, in un conto aperto presso la Tesoreria Centrale italiana, intestato al Ministero del Tesoro e denominato: «Compensazioni finanziarie per l'imposizione operate in Svizzera sulle remunerazioni dei frontalieri italiani».

Le autorità italiane provvederanno a trasferire dette somme ai Comuni nei quali risieda un adeguato numero di frontalieri, d'intesa – per i criteri di ripartizione e di utilizzo – con i competenti organi delle Regioni di confine interessate.

Art. 5

Almeno una volta l'anno si terrà una riunione alla quale parteciperanno, da parte italiana, i rappresentanti dei competenti Ministeri, delle Regioni di cui all'articolo 4, nonché esponenti designati dai Comuni di cui allo stesso articolo 4, da parte svizzera, i rappresentanti dei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, come pure della Confederazione, per l'esame dei problemi inerenti all'applicazione del presente Accordo.

In questa occasione i rappresentanti italiani informeranno quelli svizzeri circa l'utilizzazione delle somme come sopra messe a disposizione dei suddetti Comuni.

Art. 6

Il presente Accordo è concluso per la durata di cinque anni.²

Esso entrerà in vigore non appena avrà luogo lo scambio delle notificazioni costanti che le procedure costituzionali richieste per dare ad esso forza di legge saranno state eseguite da una parte e dall'altra; le sue disposizioni avranno comunque effetto a decorrere dal 1° gennaio 1974.

² Per la durata di validità del presente Accordo vedi l'art. 31 della Conv. del 9 mar. 1976 (RS 0.672.945.41).

Il presente Accordo farà parte integrante della Convenzione da stipularsi³ tra l'Italia e la Svizzera per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

Fatto a Roma il 3 ottobre 1974, in due esemplari originali, in lingua italiana.

Per il
Consiglio federale svizzero:

A. Marcionelli

Per il Governo
della Repubblica italiana:

L. Granelli

³ RS 0.672.945.41

